



COMUNE DI CLUSONE

REGOLAMENTO **DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 in data 20/06/2023

Aggiornato con:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i;
- Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” (Capo III – TITOLO VI BIS: norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre)
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi e civili
- Art. 17 – Trasferimento di salme
- Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 22 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

- Art. 23 – Elenco cimiteri
- Art. 24 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 27 – Disposizioni Generali
- Art. 28 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III
Inumazione e tumulazione

- Art. 29 – Inumazione
- Art. 30 – Cippo
- Art. 31 – Tumulazione
- Art. 32 – Deposito provvisorio

CAPO IV
esumazione ed estumulazione

- Art. 33 – Esumazioni ordinarie
- Art. 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 35 – Esumazioni straordinarie
- Art. 36 – Estumulazioni
- Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 38 – Raccolta delle ossa
- Art. 39 – Oggetti da recuperare
- Art. 40 – Disponibilità dei materiali

CAPO V
cremazione

- Art. 41 – Crematorio
- Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 43 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI
Polizia dei Cimiteri

- Art. 44 – Orario
- Art. 45 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 46 – Divieti Speciali
- Art. 47 – Riti Funebri
- Art. 48 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 49 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 50 – Materiali ornamentali

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 51 – Sepolture private
- Art. 52 – Durata delle concessioni
- Art. 53 – Modalità di concessione
- Art. 54 – Uso delle sepolture private
- Art. 55 – Manutenzione

CAPO II
Divisione, subentri, rinunce

- Art. 56 – Divisione, subentri
- Art. 57 – Rinuncia alle concessioni
- Art. 58 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 59 – Rinuncia a concessione di manufatti

CAPO III
Revoca, decadenza, Estinzione

- Art. 60 – Revoca

- Art. 61 – Decadenza
- Art. 62 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Art. 63 – Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 64 – Accesso ai cimiteri
- Art. 65 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 66 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 67 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 68 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 69 – Orario di lavoro
- Art. 70 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 71 – Vigilanza
- Art. 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
Attività funebre

- Art. 73 – Imprese funebri
- Art. 74 – Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
Disposizioni varie

- Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 76 – Mappa
- Art. 77 – Annotazioni in mappa
- Art. 78 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 79 – Schedario dei defunti
- Art. 80 – Scadenzario delle concessioni

CAPO II
Norme transitorie – Disposizioni finali

- Art. 81 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 82 – Cautele
- Art. 83 – Responsabile del Servizio
- Art. 84 – Concessioni pregresse
- Art. 85 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 86 – Tariffe
- Art. 87 – Sanzioni
- Art. 88 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 7 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni:
 - a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)
 - b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri
 - d) Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - f) centro servizi: impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;
 - g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 - j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
 - l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
 - m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
 - n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
 - o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
 - p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

- q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dai Dirigenti / Responsabili di servizio, ai sensi del successivo articolo 83.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia ATS.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)
2. Tra i servizi eventualmente gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione delle salme;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) l'inumazione in campo comune (1);
 - e) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto (2);
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri nel "Giardino delle Rimembranze";
 - h) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
3. l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2022;
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale (concessioni e lavori cimiteriali);
5. Il Comune, mediante deliberazione di giunta o di consiglio comunale in base alle rispettive competenze, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto

con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)
2. Presso il cimitero comunale verrà affisso l'orario di apertura e di chiusura al pubblico;
3. Il Comune, a cadenza annuale e a seconda delle esigenze, predisporrà:
 - a) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - b) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno; a cui verrà data opportuna pubblicità.

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Clusone provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (1)
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2022 (individuato presso il Cimitero di Clusone).
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1) Vedi art. 70 legge regionale Lombardia n. 33/2009:

Comma 5 – Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:

- a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
- b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

Comma 6 – Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie. Vedi anche art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2022:

"Art. 11 -luoghi per l'osservazione delle salme:

1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:
 - a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
 - b) la casa funeraria;
 - c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
 - d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.
2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere

completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie

CAPO III – FERETRI

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro;
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola;
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale;
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Agenzia ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, A norma dell'art. 8 del R.R. 4/2022, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. (1)

(1) *“Art. 8 - Attività preventive per il trasporto di cadavere*

Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)
3. i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate
 - b) per tumulazione:

il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Agenzia ATS, o suo delegato.
 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

- a) *nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva oper salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;*
- b) *nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:*
 - *il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore e inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;*
 - *per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti nel Comune di Clusone al momento del decesso, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte e o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza

del Sindaco.

2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
5. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, a norma dell'art. 72 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.

Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. A norma dell'art. 2 del R.R. 4/2022 Il trasporto funebre può essere effettuato a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009;
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
3. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
4. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati mediante comunicazione da parte delle ditte incaricate all'ufficio comunale di competenza con adeguato anticipo.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nel caso di decessi concomitanti, fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma del precedente art. 12; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 72 L.R. 33/2009 Lombardia: “

- *Comma 6: L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato;*
- *Comma 7: Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"*

Art. 16 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. L'attuale Piano Regolatore Cimiteriale non prevede all'interno delle aree cimiteriali aree distinte in relazione alla diversa professione religiosa.
Sarà comunque garantito l'accesso indistinto per lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 17 – Trasferimento di salme

1. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 – Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Agenzia ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti

amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A) del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 2/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14 del Reg. Reg. n. 4/2022.

Art. 22 – Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 23 – Cimitero Comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 75 della L.R. 33/2009, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale situato in Via Brigata Alpina Tridentina.

Art. 24 – Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del Regolamento Regionale n. 4/2022 e dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 75, comma 3 della legge regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 82 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero non sono previsti reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ATS, nel Comune ove

l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i.

3. Nell'interno del cimitero di Clusone deve essere prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 43.
4. In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
5. Nel cimitero del comune di Clusone non sono previste aree o spazi autorizzati per la sepoltura di spoglie animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione; le spoglie degli animali d'affezione potranno essere tumulate sottoforma di ceneri, in apposite teche, ai sensi del successivo art. 26 c.3.

Art. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Clusone, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi a Clusone, al momento del decesso, la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti a Clusone;
 - e) i cadaveri delle persone, già residenti a Clusone, decedute in case di riposo o istituti di ricovero, avendo trasferito la loro ultima residenza nel Comune sede di dette strutture. Gli stessi sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini residenti al momento del decesso, sia per la fruibilità del servizio cimiteriale, sia per il rilascio di concessione per sepoltura secondo criteri, le modalità e tariffe previste dalle disposizioni vigenti;
 - f) i cadaveri di persone che, anche se non più residenti, abbiano avuto la propria residenza nel Comune, per un periodo non inferiore ai 20 anni;
 - g) i cadaveri delle persone aventi diritto a sepoltura privata ai sensi del successivo art. 54;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - i) i cadaveri e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi in vita e residente nel Comune di Clusone:
 - I. il coniuge, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - II. in assenza delle persone indicate al precedente punto I., il parente più prossimo, ovvero la maggioranza di essi, individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

Potranno essere concesse sepolture esclusivamente in loculi colombari o in cellette cinerarie.

2. La Giunta Comunale può autorizzare su domanda la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone che in vita non furono residenti nel comune, qualora si riconoscano particolari motivi di ordine umanitario oppure che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività;
3. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune, le ceneri dell'animale d'affezione potranno essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo (colombario, ossario o cinerario) o nella tomba di famiglia del defunto.

Qualora il concessionario della sepoltura in cui verranno tumulate le ceneri dell'animale d'affezione non sia il defunto stesso, l'attuale concessionario, ovvero la maggioranza degli stessi o degli eredi, dovranno esprimere il loro assenso mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune.

La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è vietato esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

*Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - Art. 75 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità":
comma 9. I comuni definiscono:*

- a) *l'assetto interno di ciascun cimitero;*
- b) *i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;*
- c) *le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;*
- d) *l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).*

comma 13 - Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76 e nel regolamento comunale"

Inoltre il Reg. Reg. n. 4/2022 - Art. 29 "tumulazione con animali d'affezione":

- 1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.*
- 2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.*
- 3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.*
- 4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.*

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (ad esempio muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato).

Art. 28 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune di Clusone, con atto C.C. n. 3 del 27/01/2015, a norma del vigente ex art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, aveva approvato il piano regolatore cimiteriale che recepiva le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Il cinerario comune presso il cimitero di Clusone, dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità/lato di ciascun riquadro proseguendo lungo la fila in successione, raggiunto il lato opposto del campo si ritorna all'estremità iniziale e si prosegue fila per fila, procedendo con soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. La gratuità della sepoltura è riservata esclusivamente a persone residenti nel Comune di Clusone al momento del decesso, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il cui stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 30 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente

agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, qualora non ci fosse concessione privata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di portafiori, piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
4. Si consente altresì il collocamento di un monumento avente dimensioni, caratteristiche, materiali e superfici a verde come definiti dal Piano Regolatore Cimiteriale. Eventuali installazioni realizzate in difformità al Piano Regolatore Cimiteriale, previa segnalazione al concessionario ed invito ad adempiere alle necessarie modifiche per rendere l'installazione conforme, saranno rimosse d'ufficio, con addebito dei costi al concessionario. Il termine per apportare le modifiche necessarie ad adeguare quanto realizzato ai contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale non potrà essere inferiore a trenta giorni.

Art. 31 – Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato secondo quanto previsto dal presente regolamento (art.52).
2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali dovranno rispettare le normative vigenti.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.

Art. 32 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Il loculo verrà concordato con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria tra quelli disponibili nel Campo Sud (SCDE, SCDI, SCSI, SCSE).
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di tomba di famiglia, colombari, cellette cinerarie e cellette ossario, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 6 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a far inumare il cadavere in campo comune.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. Sia il deposito provvisorio che il deposito cauzionale previsti ai precedenti non dovranno essere corrisposti purché tale tumultazione provvisoria sia liberata entro il termine di 12 mesi e negli ultimi 30 anni sia stato corrisposto l'intero importo previsto per il rilascio o rinnovo di una concessione cimiteriale;
9. Nel caso in cui il deposito provvisorio sia dovuto a motivi imputabili al Comune di Clusone o ad eccezionali eventi atmosferici, le famiglie dei defunti sono esonerate dal pagamento del canone stabilito in tariffa.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un periodo di 5 anni;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di 5 anni;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere all'interno del cimitero di Clusone e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'avviso delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'ingresso del cimitero e pubblicata all'albo pretorio comunale con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 90 giorni.

Art. 35 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 36 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria
4. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale, applicando le tariffe relative ai lavori cimiteriali deliberate dalla Giunta Comunale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco.
Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in

contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento previa comunicazione da affiggere al cimitero interessato e pubblicata all'Albo Pretorio comunale con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 90 giorni.
8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono a pagamento. (1)
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie (art. 35 comma 1 e art. 36 comma 3) sono a pagamento.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in loculo/tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie (ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria), nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

(1) Si veda D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 38 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 39 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita anche all'Operatore cimiteriale incaricato alle operazioni di esumazione e estumulazione.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero, o, ove non presente, al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio Patrimonio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno,

in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 41 – Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino ovvero secondo le disponibilità presenti al momento dell'operazione.

Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

Art. 43 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a nuova concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria o celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune; è sempre consentita l'allocatione delle urne cinerarie esclusivamente in tombe, loculi e cellette cinerarie o cellette ossari già in concessione (non è consentito in campi di inumazione), nel rispetto delle normative vigenti e del mantenimento delle tempistiche delle concessioni in essere, su richiesta del concessionario e/o suoi eredi previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta Comunale e previste per le concessioni e i lavori cimiteriali.
4. Non è possibile inserire urne cinerarie/ cassetine di resti ossei nei campi di inumazione.
5. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile previa presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001) individuato in vita dal defunto

per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

6. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
10. La dispersione in area cimiteriale è prevista mediante interrimento nel "Giardino delle Rimembranze" presso il Cimitero di Clusone.
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, individuato presso il cimitero di Clusone.
La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna
12. Qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 45 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età è concesso l'ingresso con ausili mobili a PDH.

Art. 46 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - l) qualsiasi attività commerciale, fatta eccezione per eventuali distributori automatici di fiori, ceri e lumini, previa apposita autorizzazione;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 47 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 48 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Si rimanda a quanto già indicato all'art. 30 del presente Regolamento.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 54.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Art. 49 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio Patrimonio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, previa diffida.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 50 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e ogni manufatto indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e ogni oggetto che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o indecorosi.
3. Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata disporrà lo smantellamento della tomba e/o dei monumenti realizzati in difformità al Piano Regolatore Cimiteriale o in violazione del presente Regolamento.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di

manufatti costruiti dal Comune, a cittadini residenti nel Comune di Clusone all'atto della richiesta e/o a coloro a cui è consentito ai sensi del precedente art. 26. Sarà scelta del cittadino il tipo di tumulazione/inumazione, ma la collocazione sarà disposta dal Comune secondo un ordine di successione prestabilito.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, cellette cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, tombe di famiglia, cappelle, etc.)
5. Alle concessioni in uso di posti in terra preesistenti per la realizzazione di tombe di famiglia, e alle concessioni in uso di tombe a terra realizzate dal Comune preesistenti all'approvazione del Presente Regolamento, verranno applicate le modalità in uso nel tempo;
6. Per le tombe di famiglia di nuova costruzione e realizzate dal Comune, non sarà consentita l'unione di due o più tombe di famiglia contigue;
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e s.m.i., rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
9. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
11. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, ed eventualmente anche il numero di posti salma realizzati;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - il numero e la data della quietanza di pagamento;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 52 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 27 c.5 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle);
 - b) in 30 anni per le cellette cinerarie per la tumulazione delle ceneri a seguito di decesso;
 - c) in 30 anni per i loculi colombari per la tumulazione dei cadaveri a seguito di decesso;
 - d) in 30 anni per le tombe di famiglia (sia aree in concessione che tombe con manufatto) esclusivamente per la tumulazione a seguito di decesso;
 - e) in 15 anni per cellette ossario, le cellette cinerarie e per i colombari interni del campo sud (SCDI – SCSI), per la tumulazione di cassetine resti ossei o urne cinerarie a seguito di operazioni di esumazione, estumulazione o rinuncia all'affidamento delle ceneri;
 - f) in 13 anni per le inumazioni dei feretri a seguito di decesso;
 - g) in 5 anni per le inumazioni nel campo di mineralizzazione, a seguito di operazioni di esumazione/estumulazione (la concessione si prorogherà ogni due anni fino a completa scheletrizzazione della salma);

- h) perpetua per le cellette ossario prestabilite dal Comune per i caduti in guerra (art.75 p.to 1 del presente regolamento).
3. La richiesta di nuove concessioni per inumazioni/tumulazioni a seguito di decesso deve essere effettuata tassativamente entro 30 giorni dal decesso, oltre tale termine non potrà essere accordata nuova concessione cimiteriale;
 4. È prevista la facoltà, previa richiesta degli aventi diritto, di rinnovare le seguenti concessioni:
 - a. per le concessioni di cui ai punti b) e d) del precedente comma 2 sono previsti un massimo di n. 03 rinnovi, a condizione che nei 40 anni precedenti al rinnovo stesso sia stato tumulato nell'elemento concesso almeno un defunto a seguito di decesso;
 - b. per le concessioni di cui ai punti a) ed e) del precedente comma 2 è previsto un massimo di n. 01 rinnovo; Per tutte le altre concessioni non sono previsti rinnovi.Rimane in ogni caso possibile prorogare le concessioni scadute e/o non rinnovabili per permettere ai cadaveri di raggiungere i 20 anni dal decesso.
 5. nel corso degli ultimi 20 anni dalla definitiva scadenza dell'eventuale ultimo rinnovo relativo alle tombe di famiglia, non potranno effettuarsi tumulazioni di feretri di cadavere e neppure sostituzioni delle salme tumulate, sarà possibile solo inserire ulteriori urne cinerarie o cassetine contenenti resti ossei fino a capienza della tomba;
 6. i colombari doppi del campo nord sono equiparati alle tombe di famiglia di cui al precedente comma 2 lett. d);
 7. le cellette ossario dei campi FOD e FOS, originariamente concessi per la tumulazione di ceneri a seguito di decesso, sono equiparate alle cellette cinerarie di cui al precedente comma 2 lett. b);
 8. Per i defunti indicati nell'art. 26, comma 1, lettera i), del presente regolamento, non potranno essere sottoscritte nuove concessioni relative a tombe di famiglia.
 9. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Art. 53 – Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Regionale n. 4/2022 le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna cineraria da tumularvi e non sono concesse prenotazioni nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.
2. L'assegnazione avviene entro i limiti dei posti messi in vendita.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 54 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto negli articoli precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 52;
Hanno diritto ad esservi sepolti (se il concessionario non restringe o allarga tale concetto nell'atto originario e/o in atto successivo) i familiari del concessionario e lo stesso, in ordine alla data di decesso, fino al raggiungimento della capienza (il concessionario può riservarsi il posto per sé stesso), e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 52;
L'atto di concessione può indicare le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) dal coniuge, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - b) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - c) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - d) dai generi e dalle nuore;
 - e) dai conviventi del concessionario o dai suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore

il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare all'Ufficio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, sarà tacitamente accordato il nulla osta; in caso contrario lo stesso Ufficio provvederà ad emettere provvedimento negativo.
5. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Nelle sepolture a sistema di tumulazione potrà, previa preventiva autorizzazione scritta del concessionario, ovvero della maggioranza di essi o degli eredi, essere autorizzata la tumulazione di defunti non appartenenti alla famiglia, fermo restando le previsioni contenute nel presente regolamento.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. In caso di premorienza del concessionario, il diritto di cui sopra si trasferisce per eredità ai legittimi successori – eredi dello stesso, escluso ogni altro.
12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 55 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 56 – Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata, autenticata su richiesta delle parti, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 57 – Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) il posto non sia mai stato utilizzato per la tumulazione e/o l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
2. Nessun rimborso spetterà in caso di rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna;

Art. 58 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 51, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, l'eventuale restituzione del deposito cauzionale
3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia. Qualora la sepoltura venga rimessa nella disponibilità del comune prima della metà della scadenza della concessione, non sono dovuti gli importi deliberati dalla Giunta Comunale per lavori cimiteriali, esclusivamente per le operazioni relative all'apertura, ed eventuale chiusura, della stessa sepoltura.
4. È obbligo del concessionario provvedere alla rimozione dei manufatti realizzati ad eccezione degli eventuali cassoni che resteranno a disposizione del Comune per la successiva assegnazione.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 59 – Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia. Qualora la sepoltura venga rimessa nella disponibilità del comune prima della metà della scadenza della concessione, non sono dovuti gli importi deliberati dalla Giunta Comunale per lavori cimiteriali, esclusivamente per le operazioni relative all'apertura, ed eventuale chiusura, della stessa sepoltura.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 60 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 61 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati e

- documentati motivi che impediscono la sepoltura;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54, comma 8;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso e previo avviso indicato al comma 36 comma 7 del presente regolamento, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
In seguito il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63 – Estinzione

1. A norma dell'art. 27 comma 7 del Regolamento Regionale 4/2022, le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, se non rinnovate laddove è prevista la possibilità di rinnovo;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico;
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili;
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati e pubblicazione dell'avviso previsto dagli artt. 34 e 36 del presente regolamento, rispettivamente nel campo comune di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare esecuzione agli interventi, gli imprenditori incaricati dovranno munirsi di copia della documentazione indicata al successivo art. 65, in assenza della quale gli potrà essere vietata qualsiasi attività edilizia, fatte salve eventuali opere di messa in sicurezza e ripristino dello stato originario per lavori avviati in violazione del presente comma.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata comunale.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 65 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private comprese lapidi, ricordi e similari, debbono essere redatti tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. I progetti devono essere presentati al Comune dai concessionari, da loro aventi causa o da delegati con procura alla presentazione della richiesta a nome e per conto dei soggetti aventi titolo.
3. In funzione della tipologia di intervento, i progetti devono essere trasmessi al Comune nelle seguenti modalità:
 - a. posa o modifica di monumenti funebri, opere di manutenzione ordinaria intese come riparazioni restauri o sostituzioni di elementi esistenti con elementi analoghi, opere relative a pavimentazioni o finiture di spazi esterni: entro i 10 giorni antecedenti l'inizio dei lavori, deve essere trasmessa al protocollo del Comune comunicazione con sintetica descrizione delle opere previste, dichiarazione di conformità delle opere al Regolamento, bozzetto dell'eventuale monumento di progetto con indicate le misure necessarie alla verifica tecnica, nominativo della ditta incaricata all'esecuzione degli interventi, documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed indicazione della data di inizio dei lavori;
 - b. manutenzione straordinaria di elementi con funzioni strutturali (ad esempio rifacimento muri portanti, coperture, muri di contenimento, aggetti), nonché ampliamenti in interrato: nei 30 giorni antecedenti all'inizio dei lavori deve essere depositata allo sportello unico per l'edilizia (SUE) segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 22 del DPR 380/2001, sottoscritta dai soggetti di cui al punto 2 e da un tecnico abilitato;
 - c. interventi di ricostruzione o nuova costruzione di edifici fuori terra (cappelle gentilizie): deve essere depositata allo sportello unico per l'edilizia (SUE) istanza di permesso di costruire di cui all'art. 10 del DPR 380/2001, sottoscritta dai soggetti di cui al punto 2 e da un tecnico abilitato. Oltre alla documentazione prescritta dal regolamento edilizio, alla pratica deve essere allegato anche uno schema grafico del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. In alternativa al permesso può essere depositata segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 23 del DPR 380/2001 da depositare allo sportello unico per l'edilizia entro i 30 giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori;

I maggiori termini indicati ai commi precedenti rispetto ai termini fissati dal DPR 380/2001, sono necessari per la corretta gestione dell'area cimiteriale.

L'esecuzione di opere in assenza dei prescritti titoli autorizzativi sarà soggetta alle norme contro l'abusivismo edilizio.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per quanto attiene alle cappelle gentilizie, normate anche dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale si stabiliscono le seguenti specifiche tecniche:
 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
 - L'altezza delle cappelle non deve superare i metri 6,00 di altezza riferita all'estradosso della copertura sia per coperture piane che coperture a volta e/o falde.
 - Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.
 - Il comune può acconsentire il solo appoggio del muro perimetrale portante di una cappella al muro di confine del cimitero. L'eventuale sormonto del muro perimetrale del cimitero può riguardare esclusivamente il rivestimento della cappella.
 - Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti.
 - Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas.
 - I rivestimenti delle cappelle possono essere realizzati con marmi o pietre naturali pregiate. È vietato l'uso di pietre sfaldabili e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti nel cimitero. È consentito il rivestimento in lastre di rame.

- Il colore della tinteggiatura esterna delle cappelle, in alternativa al rivestimento marmoreo, dovrà essere campionato ed approvato dal comune.
- Il collaudo delle cappelle gentilizie realizzate direttamente dai privati è di competenza dei professionisti incaricati dai privati stessi (dichiarazione di conformità del direttore dei lavori, collaudo statico per opere in cemento armato, ecc.).

10. In riferimento a quanto indicato al precedente punto 8, si specifica che eventuali prescrizioni e/o modifiche potranno essere richieste dalla Soprintendenza competente.

Art. 66 – Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. In caso di avvenuto deposito cauzionale, l'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 67 – Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio edilizia Privata.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68 – Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari di apertura dei cimiteri Comunali previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 69 – Orario di lavoro

1. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico e/o dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 70 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 71 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a non trattenere per sé o per conto di terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale comunale che opera all'interno dei cimiteri è vietato:
- a) eseguire, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per conto di terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 73 – Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a norme di legge.

Art. 74 – Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
 - b) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 74, comma 6, della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i. e dell'art. 4 del Regolamento Regionale 4/2022.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri comunali, Previa Deliberazione di Giunta Comunale, può essere riservata apposita zona per "Caduti in guerra" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita e perpetua di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o manufatti per la sepoltura di salme, resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

Art. 76 – Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 77 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale, o progressivo di repertorio, cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 78 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive su apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla relativa autorizzazione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. I dati contenuti in tale registro devono corrispondere ai dati contenuti nelle mappe cimiteriali.

Art. 79 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 77.

Art. 80 – Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ad eccezione di quanto disciplinato al successivo art. 84.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 82 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (ad esempio trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (ad esempio aree, archi, loculi, nicchie) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 83 – Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Settore l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 84 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. I manufatti apposti e/o realizzati a loculi, ossari, posti in terra, cappelle prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono preservati.

Art. 85 – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 86 – Tariffe

1. Le tariffe inerenti alle concessioni e per il servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali saranno fissate, come da competenza, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 87 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dalla citata Legge Regionale e salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Art. 88 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. Ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 33/2009 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022.